

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE

**Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2010 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2010 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e analitici**

(2009/C 132/12)

Con la presente la Commissione informa inoltre preventivamente che il regolamento è attualmente oggetto di revisione e che un nuovo regolamento dovrebbe essere applicabile a partire dal 1° gennaio 2010. La presente comunicazione è pertanto basata sulle disposizioni del nuovo regolamento. Ulteriori informazioni sulle modifiche del regime di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono saranno disponibili al seguente indirizzo Internet <http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>

- I. La presente comunicazione è destinata alle imprese che entreranno nell'ambito di applicazione del regolamento di rifusione del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup> (il regolamento) e che intendono **importare** nella Comunità europea o **esportare** dalla Comunità europea le seguenti sostanze coperte dal regolamento durante il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010:

Gruppo I:	CFC 11, 12, 113, 114 o 115
Gruppo II:	altri clorofluorocarburi completamente alogenati
Gruppo III:	halon 1211, 1301 o 2402
Gruppo IV:	tetracloruro di carbonio
Gruppo V:	1,1,1-tricloroetano
Gruppo VI:	bromuro di metile
Gruppo VII:	idrobromofluorocarburi
Gruppo VIII:	idroclorefluorocarburi
Gruppo IX:	bromoclorometano

Dibromodifluorometano (halon-1202).

- II. In linea di massima l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui al punto I è vietata, salvo nei casi specifici previsti dal regolamento.
- III. L'importazione o l'esportazione di sostanze esentate dal divieto generale di importazione o esportazione richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo, regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, di una durata massima di 45 giorni. Anche l'importazione o l'esportazione di dibromodifluorometano è esentata dall'obbligo di licenza.
- IV. Le imprese che desiderano importare o esportare sostanze controllate nel 2010 e che non hanno richiesto una licenza di importazione o un'autorizzazione all'esportazione negli anni precedenti devono notificarlo alla Commissione presentando entro il **1° luglio 2009** il modulo di registrazione disponibile online all'indirizzo seguente: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm> Dopo la registrazione le imprese devono seguire la procedura descritta al paragrafo V.

<sup>(1)</sup> L'adozione formale è prevista entro la metà del 2009.

- V. Le imprese che hanno richiesto una licenza d'importazione o un'autorizzazione all'esportazione negli anni precedenti dovrebbero compilare e presentare il modulo di dichiarazione disponibile online tramite la base di dati ODS (<http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>).

In caso di dichiarazioni di importazione, una copia debitamente firmata della dichiarazione finale deve essere inviata alla Commissione una volta completata la procedura di dichiarazione online:

Commissione europea  
Direzione generale Ambiente  
Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono  
BU-1 2/147  
B-1049 Bruxelles  
Fax: +32 2 2920692  
Indirizzo e-mail: [env-ods@ec.europa.eu](mailto:env-ods@ec.europa.eu)

La Commissione incoraggia la presentazione di copie debitamente firmate tramite e-mail. Una copia della dichiarazione dovrebbe essere inviata anche all'autorità competente dello Stato membro interessato (un elenco dei punti di contatto in tutti gli Stati membri è disponibile online all'indirizzo [http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods\\_export.htm](http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm)).

- VI. I moduli di dichiarazione saranno disponibili nella base di dati ODS a partire dal 1° giugno 2009.
- VII. Solo i moduli di dichiarazione debitamente compilati (nel caso delle dichiarazioni di importazione le copie firmate) che non contengano errori ricevuti entro il **31 luglio 2009** saranno considerati validi dalla Commissione.

Le imprese sono incoraggiate a presentare la loro dichiarazione quanto prima e con sufficiente anticipo, in modo che sia possibile apportare eventuali correzioni entro il termine previsto per la dichiarazione.

- VIII. La presentazione di una dichiarazione di per sé non autorizza un'impresa ad effettuare importazioni o esportazioni.
- IX. Prima di effettuare un'importazione o un'esportazione soggetta a licenza (cfr. punto III) nel 2010, le imprese devono aver presentato una dichiarazione corrispondente e aver richiesto alla Commissione una licenza utilizzando il modulo online disponibile nella base di dati ODS.
- X. Per verificare la natura della sostanza e la finalità dell'importazione o dell'esportazione descritte dall'impresa nella richiesta di licenza, la Commissione può chiedere al richiedente di presentare informazioni aggiuntive.
- XI. La Commissione rilascerà una licenza dopo essersi accertata che la richiesta sia conforme alla dichiarazione e alla regolamentazione in vigore. Il richiedente sarà informato circa l'accettazione della propria richiesta di licenza tramite posta elettronica. La Commissione si riserva la facoltà di non rilasciare un'autorizzazione all'esportazione se la sostanza che deve essere esportata non corrisponde alla descrizione ovvero può non essere adoperata ai fini dell'utilizzo richiesto, ovvero non può essere esportata nel rispetto del regolamento.

La Commissione può respingere una richiesta di licenza qualora le autorità competenti del paese importatore abbiano informato la Commissione che l'importazione della sostanza controllata avrebbe effetti negativi sull'attuazione delle misure di controllo previste dal paese importatore per rispettare gli obblighi derivanti dal protocollo, o causerebbe un eccesso di limitazioni quantitative, previste dal protocollo, per quel dato paese.

- XII. Le importazioni destinate all'immissione in libera pratica nella Comunità sono soggette a limiti quantitativi determinati dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni di importazione di sostanze controllate per gli usi seguenti:
- usi di laboratorio e analitici (soggetti a quote di produzione/importazione e limiti quantitativi; cfr. punto XV. infra),
  - usi critici (halon),
  - usi come materie prime,
  - usi come agenti di fabbricazione.

XIII. Le prescrizioni in materia di esportazione saranno soggette a modifiche a partire dal 1.1.2010, anche nei seguenti settori:

- a) le esportazioni per rispondere a fabbisogni interni fondamentali non saranno più possibili poiché questo regime giunge a scadenza nel quadro del protocollo di Montreal;
- b) le esportazioni di sostanze controllate (salvo quelle del gruppo VIII) per usi di laboratorio verso paesi a titolo dell'articolo 5 del protocollo di Montreal rientrano attualmente nel regime del fabbisogno nazionale fondamentale del protocollo di Montreal, che giunge a scadenza il 31 dicembre 2009. In attesa di una decisione delle parti in occasione di una delle loro future riunioni, tali esportazioni dovrebbero essere dichiarate attualmente «per usi di laboratorio o analitici». A causa degli adeguamenti del sistema di licenze eventualmente necessari, l'emissione di tali licenze di esportazione potrebbe essere ritardata all'inizio del 2010;
- c) in futuro le licenze di esportazione verranno emesse per spedizione.

XIV. Le richieste delle quote per il 2010 delle sostanze di cui al punto I per usi di laboratorio e analitici.

Le condizioni relative alla produzione, all'importazione e alla commercializzazione di ODS per usi di laboratorio e analitici cambieranno in applicazione del nuovo regolamento e si applicheranno ora anche agli **idroclorofluorocarburi** destinati a tali usi. Le quote allocate ai produttori e agli importatori, o ai fornitori di tali sostanze che le acquistano da produttori e importatori, saranno soggette a limiti quantitativi.

La procedura di dichiarazione non dovrebbe cambiare sostanzialmente rispetto agli anni precedenti.

La procedura definitiva di dichiarazione e allocazione è tuttavia attualmente in fase di definizione. Le imprese sono pertanto invitate a consultare periodicamente la seguente pagina web: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>